

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 gennaio 2020, n. 7.

**Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale - Musei.** (20R00082) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 gennaio 2020, n. 8.

**Interventi che non richiedono il parere della commissione provinciale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.** (20R00083) ..... Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre  
2019, n. 0212/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261.** (20R00095) ..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 dicembre 2019, n. 0213/Pres.

**Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap.** (20R00096) ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.


**Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).** (20R00097) ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2020, n. 0217/Pres.

**Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).** (20R00098) ..... Pag. 9



<b>REGIONE TOSCANA</b>		
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. <b>79</b> .		
<b>Disposizioni di carattere finanziario. Col-</b> <b>legato alla legge di stabilità per l'anno</b> <b>2020.</b> (20R00085) .....	<i>Pag.</i> 14	
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. <b>80</b> .	
	<b>Legge di stabilità per l'anno</b> <b>2020.</b> (20R00086) .....	<i>Pag.</i> 21
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. <b>81</b> .	
	<b>Bilancio di previsione finanziario 2020 -</b> <b>2022.</b> (20R00087) .....	<i>Pag.</i> 33



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 gennaio 2020, n. 7.

**Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale - Musei.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. Gen. del 6 febbraio 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del  
30 dicembre 2019, n. 1171;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito denominata «legge provinciale» e il decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito denominato «decreto».

Art. 2.

*Dipartimento Europa, sport,  
innovazione e ricerca*

1. La denominazione della Ripartizione di cui al punto 34 dell'allegato A della legge provinciale e al punto 34 dell'allegato 1 del decreto («Innovazione, ricerca e università») è così sostituita: «Innovazione, ricerca, università e musei».

2. La struttura organizzativa Ripartizione musei di cui al punto 42 dell'allegato 1 del decreto è riorganizzata come ufficio con la seguente denominazione: «Ufficio musei e ricerca museale». Detto ufficio è assegnato alla Ripartizione innovazione, ricerca, università e musei. Al punto 34 dell'allegato 1 del decreto è pertanto aggiunto, dopo l'ufficio ricerca scientifica, l'ufficio musei e ricerca museale, con le seguenti competenze:

provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati;

organizzazione di attività museali e collezionistiche trasversali, finalizzate a promuovere il settore museale e collezionistico in Alto Adige;

provvidenze a favore di attività di ricerca nel settore museale e collezionistico;

promozione della collaborazione con l'associazione dei musei;

gestione di un centro servizi per musei quale punto di contatto per contenuti museali trasversali.

Art. 3.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il punto 42 («Musei») dell'allegato A della legge provinciale;

b) il punto 42 («Musei») dell'allegato 1 del decreto.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 gennaio 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

20R00082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 gennaio 2020, n. 8.

**Interventi che non richiedono il parere della commissione provinciale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 6/Sez. Gen. del 6 febbraio 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del  
28 gennaio 2020, n. 57;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento determina, in esecuzione dell'art. 69, comma 2 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio», di seguito denominata «legge», per quali interventi fra quelli di cui all'allegato B della legge, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte della provincia non è necessario acquisire il parere della commissione composta dai membri della commissione provinciale di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge.



## Art. 2.

*Interventi non soggetti  
al parere della commissione*

1. I seguenti interventi possono essere autorizzati dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio senza avere acquisito il parere della commissione di cui all'art. 1:

B1) gli interventi nell'ambito delle categorie di tutela «monumenti naturali», «biotopi protetti», «ville, giardini e parchi» e gli interventi nei «parchi naturali»;

B2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge provinciale sulla tutela della natura (legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche);

B7) le nuove derivazioni d'acqua o modifiche di derivazioni d'acqua esistenti con aumento della quantità di derivazione d'acqua superiore a 5 l/sec;

B10) le opere idrauliche di seconda e terza categoria come da regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche;

B13):

a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino previsti alla lettera h) del punto A19) dell'allegato A alla legge;

b) i miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria;

c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;

d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva e arborea di campagna; quando tali interventi hanno luogo in aree intensamente coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo;

B16) opere d'arte e monumenti fissi installati;

B17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l'esame dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 gennaio 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

20R00083

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 dicembre 2019, n. **0212/Pres.**

**Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2019)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;


Visto l'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), che autorizza l'amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres., così come modificato con propri decreti 6 giugno 2014, n. 0108/Pres., 24 novembre 2014, n. 0223/Pres. e 3 agosto 2015, n. 0157/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 novembre 2019, n. 2082;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009)), le parole: «15.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000,00 euro».

Art. 2.

*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 261/2009, le parole: «è pari a 150.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 300.000,00 euro».

ART. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: FEDRIGA*

20R00095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 dicembre 2019, n. 0213/Pres.

**Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2019)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai commi 25 e 26, dispone che: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell'art. 18, commi 1 e 2 della legge regionale n. 27/1996 e dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate")»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all'art. 30, stabilisce che: «I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge»;

Visto il testo del «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2110 del 5 dicembre 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap.**

(Omissis).

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 25 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei veicoli, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) *allestimento*: l'adattamento del veicolo, relativo all'installazione e alle modifiche strutturali, che può riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della motorizzazione, effettuato su mezzi da acquistare entro un anno dal decreto di concessione del finanziamento;

b) *adeguamento*: l'adattamento riguardante la sistemazione interna e la carrozzeria di un veicolo già in uso che consenta al disabile di accedere al mezzo e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della motorizzazione.

2. Non è considerato adattamento l'installazione di semplici accessori con funzione di optional o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Art. 3.

*Presentazione della domanda*

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi, redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio del trasporto pubblico regionale e locale della direzione centrale competente in materia di trasporto, sono sottoscritte dai titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale n. 27/1996, e sono presentate alla direzione centrale competente in materia di trasporto, entro il 15 marzo di ogni anno, esclusivamente mediante Pec territorio@certregione.fvg.it

2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge regionale n. 27/1996;

b) dichiarazione del richiedente resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione del numero di targa e della data di prima immatricolazione del veicolo in uso, in caso di adeguamento, o da sostituire, in caso di allestimento;

c) preventivo analitico di spesa dell'allestimento o dell'adeguamento del veicolo;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Art. 4.

*Graduatorie e concessione del contributo*

1. I contributi per l'allestimento o l'adeguamento dei veicoli di cui al presente regolamento, sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'importo complessivo dello stanziamento è suddiviso in proporzione al numero di licenze e autorizzazioni rilasciate sul territorio di riferimento corrispondente a quello delle ex Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

3. Le domande sono valutate ed inserite in quattro graduatorie redatte su base territoriale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo, già adattato al trasporto di persone disabili;

b) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo già in uso;

c) adeguamento di veicolo già in uso.

4. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 3 le graduatorie sono formulate secondo l'ordine cronologico di anzianità del veicolo come segue:

a) dalla data del veicolo meno recente a quella del veicolo più recente per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b);

b) dalla data del veicolo più recente a quella del veicolo meno recente per gli interventi di cui al comma 3, lettera c).

5. La data del veicolo per la rilevazione dell'anzianità è quella di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso.

6. Le graduatorie, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo, sono approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di trasporto, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.

7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive nell'anno di competenza si procede allo scorrimento delle graduatorie.

8. Le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'esaurimento di alcune graduatorie, sono ripartite a copertura delle domande inserite nelle rimanenti graduatorie secondo l'ordine cronologico di arrivo.

9. Il contributo è concesso entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.



## Art. 5.

*Misura del contributo e spese ammissibili*

1. La misura del contributo è pari al costo, al netto dell'IVA, dell'intervento di allestimento o adeguamento fino ad un massimo di euro 15.000,00.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo ed il trasporto di soggetti portatori di handicap, secondo quanto stabilito all'art. 2.

3. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA);
- b) spese per oneri finanziari.

## Art. 6.

*Rendicontazione ed erogazione*

1. Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la seguente documentazione di rendicontazione:

a) copia della fattura relativa all'intervento di allestimento o adeguamento del veicolo;

b) documentazione comprovante il pagamento effettuato quale la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui le spese sono state pagate o documentazione equipollente;

c) copia del certificato di collaudo;

d) copia della carta di circolazione del veicolo adattato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca altresì la destinazione del medesimo ad uso di taxi o di noleggio con conducente.

2. Il contributo è liquidato ed erogato, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, previa verifica e nella misura indicata nella stessa.

3. Il contributo liquidato non può essere superiore a quanto concesso.

## Art. 7.

*Obblighi dei beneficiari*

1. In attuazione dell'art. 32-bis, comma 5 della legge regionale n. 7/2000, i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di tre anni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo dell'adattamento senza la preventiva autorizzazione della Regione.

## Art. 8.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente:* FEDRIGA

20R00096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2019, n. 0216/Pres.

**Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);

Richiamato in particolare l'art. 38 della predetta legge regionale in base al quale la regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali denominate «Sezioni Primavera», costituite per i bambini da ventiquattro a trentasei mesi;

Visto l'ultimo periodo del citato art. 38, comma 1, il quale stabilisce che con «regolamento sono definiti i requisiti, i criteri le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi» a favore delle Sezioni Primavera;

Visto il testo del «Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 12 dicembre 2019, n. 2163;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## FEDRIGA

**Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).**

(Omissis).

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione di contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

##### Art. 2.

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Sezione Primavera: servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato dall'art. 1 comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e relativi accordi ed intese, da intendersi come servizio socio - educativo integrativo e aggregato alle strutture delle scuole di infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento; in particolare, il vocabolo «integrativo» specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; il vocabolo «aggregato» indica che la Sezione Primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;

b) Sezioni Primavera di nuova attivazione: Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;

c) Sezioni Primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento: Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico di riferimento e non interrotto nei due anni precedenti indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore;

d) Tavolo tecnico interistituzionale: organismo previsto dall'art. 7, lettera b), dell'Accordo quadro tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, avente finalità di indirizzo e verifica sulla esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonché di valutazione delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse;

e) scuola di infanzia: scuola non obbligatoria e di durata triennale, che accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la cui disciplina è recata dal Capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale) e, per le scuole paritarie, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

f) nido di infanzia: servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e rispondente alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

### Capo II

#### REQUISITI DELLA SEZIONE PRIMAVERA

##### Art. 3.

##### Requisiti della Sezione Primavera

1. La Sezione Primavera, ai fini dell'accesso ai contributi di cui al Capo III, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. L'inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera sino al termine dell'anno scolastico in corso;

b) disporre dell'autorizzazione comunale ovvero della documentazione, prevista dal bando, attestante l'idoneità al proprio funzionamento, sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla lettera a) quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, l'alimentazione e la cura della persona;

c) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle proprie attività;

d) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;


e) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno, con frequenza di prosecuzione dell'attività nel mese di luglio;

f) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l'apertura all'utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;

g) essere dotata di personale educativo o docente in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Il personale educativo o docente può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata, purché almeno un educatore o un docente presti la sua attività in via prevalente a favore della Sezione Primavera;

h) essere dotata di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;

i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'art. 5, comma 1;





l) predisporre, con cadenza almeno biennale, idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero consentire allo stesso di partecipare, con la medesima cadenza, ad attività formative specifiche.

2. La dimensione massima della Sezione Primavera non può superare, complessivamente, il numero di 20 bambini iscritti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi.

#### Art. 4.

##### *Requisiti del personale educativo o docente*

1. Il personale educativo o docente deve:

a) essere in possesso di uno dei titoli di studio idonei, secondo le norme statali e regionali, per l'espletamento del servizio nella scuola d'infanzia o dei nidi di infanzia;

b) essere assunto con un contratto conforme alle norme vigenti per i contratti di lavoro.

2. Durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente.

3. In presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il numero dei bambini assegnato a ciascun educatore o docente viene ridotto fino a raggiungere un rapporto numerico di un insegnante ogni cinque bambini oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

#### Art. 5.

##### *Progetto educativo*

1. L'azione educativa o di insegnamento si svolge sulla base di un progetto educativo proprio della Sezione Primavera, distinto da quello della struttura cui essa è aggregata, che deve esplicitare come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle attività educative proposte, e le metodologie impiegate. In particolare, il progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle scuole di infanzia deve considerare e assicurare la continuità organizzativa e didattica delle Sezioni Primavera con l'attività delle istituzioni dell'infanzia cui sono unite.

#### Capo III

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 6.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti gestori delle sotto indicate strutture, presenti nel territorio regionale, cui è aggregata almeno una Sezione Primavera in possesso dei requisiti di cui al Capo II:

a) scuole di infanzia statali e paritarie;

b) nidi di infanzia pubblici;

c) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione stipulata con il comune nel cui territorio hanno sede.

#### Art. 7.

##### *Attuazione degli interventi*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi di cui al presente regolamento è il Servizio che, nell'ambito della Direzione centrale competente in tema di istruzione, si occupa di tale materia. Il Servizio vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del direttore centrale competente in materia di istruzione.

#### Art. 8.

##### *Contenuti dei bandi*

1. I bandi contengono i seguenti elementi minimi:

a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'art. 6;

b) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa modulistica;

c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;

d) il numero massimo di Sezioni Primavera che può essere aggregato a ogni struttura di cui all'art. 6, comma 1;

e) la misura massima del contributo concedibile, corrispondente a un importo determinato in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa;

f) il termine per l'eventuale comunicazione del numero dei bambini iscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;

g) l'indicazione dei documenti o delle attestazioni di cui all'art. 13, comma 2;

h) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto del disposto dell'art. 12;

i) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto del disposto dell'art. 13;

l) le modalità di rendicontazione, nel rispetto del disposto dell'art. 14.

2. I bandi possono inoltre definire anche forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

#### Art. 9.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda di contributo, redatta in conformità al modello allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6, è presentata, completa in ogni sua parte, entro il termine fissato dal bando stesso.

2. La domanda di contributo contiene:

a) la denominazione della scuola o del nido dell'infanzia cui è aggregata la Sezione Primavera per la quale è richiesto il contributo;

b) la denominazione dell'ente gestore della scuola o del nido dell'infanzia e l'indicazione dell'eventuale qualifica di ONLUS;

c) l'indicazione del numero dei bambini iscritti, evidenziando l'eventuale presenza di bambini di cui all'art. 4, comma 3;

d) l'indicazione del numero delle ore di apertura giornaliera e dei giorni di apertura settimanale della Sezione Primavera;

e) l'indicazione del numero del personale educativo o docente presente nella Sezione Primavera, nel rispetto del disposto dell'art. 4, commi 2 e 3.

3. Alla domanda è allegata la documentazione specificata nel bando, comprendente in ogni caso:

a) scheda identificativa della Sezione Primavera;

b) progetto educativo della Sezione Primavera;

c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata;

d) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando, ovvero comprovante l'avvenuta presentazione al comune competente della domanda volta al suo ottenimento;

e) dichiarazione di posizione fiscale del beneficiario.

#### Art. 10.

##### *Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo*

1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio di cui all'art. 7. Gli esiti dell'istruttoria vengono sottoposti alla valutazione del Tavolo tecnico interistituzionale.

2. Costituiscono causa di esclusione dal contributo:

a) la mancata sottoscrizione autografa della domanda;

b) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;

c) l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al Capo II.

#### Art. 11.

##### *Assegnazione e concessione del contributo*

1. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato dal direttore centrale entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, sono approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale:

a) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione e al finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato;



b) l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione ma non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione;

c) l'elenco delle Sezioni Primavera non ammesse alla sperimentazione e non ammesse al finanziamento, con la relativa motivazione.

2. I contributi sono assegnati per l'intero importo fissato dal bando ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c).

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo complessivo del fabbisogno si provvede all'assegnazione dei contributi seguendo i seguenti criteri:

a) i contributi sono assegnati integralmente, in via prioritaria, a tutte le Sezioni Primavera già funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono destinate all'assegnazione, a tutte le Sezioni Primavera di nuova attivazione, dei contributi loro spettanti, proporzionalmente ridotti in misura uguale;

c) qualora le risorse disponibili non consentano di assegnare integralmente i contributi spettanti alle Sezioni Primavera di cui alla lettera a), si provvede alla riduzione proporzionale dei contributi stessi, in misura uguale per dette Sezioni, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti delle Sezioni Primavera di nuova attivazione.

4. Alla concessione dei contributi si provvede entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Spese ammissibili a rendiconto*

1. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per educatori, docenti ed ausiliari. Qualora il personale ausiliario svolga attività anche a favore della struttura alla quale è aggregata la Sezione Primavera, l'imputazione del costo del lavoro deve essere fatta in proporzione alle ore di attività prestate a favore della Sezione Primavera. Le spese per il personale, rapportate al mese o alla parte di mese in cui viene realizzata l'attività educativa o didattica, sono quantificate come di seguito indicato:

1) personale dipendente e socio lavoratore: costo orario risultante dalla busta paga comprensivo dei contributi, a carico del datore di lavoro;

2) personale non dipendente: costo orario risultante da apposita lettera di incarico sottoscritta dagli interessati o da altra documentazione contenente il costo orario;

b) spese per la formazione del personale educativo o docente: spese per il pagamento di eventuali quote di iscrizione ad attività di formazione ovvero spese per compensi ai docenti che, all'interno della Sezione Primavera e al fuori dell'orario di apertura della stessa, erogano la formazione al personale educativo o docente;

c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico da utilizzare all'interno della Sezione Primavera;

d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche direttamente riferite ai bambini della Sezione Primavera;

e) spese generali di gestione, direttamente riferibili alle attività della Sezione Primavera. Tali costi sono considerati ammissibili a condizione che siano basati su costi generali effettivi e che vengano imputati con calcolo pro-rata alla Sezione Primavera secondo un metodo debitamente giustificato;

f) spese per l'acquisto di derrate alimentari direttamente riferibili ai bambini della Sezione Primavera;

g) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature, purché utilizzati esclusivamente per la Sezione Primavera. I beni di valore unitario d'acquisto inferiore a 500,00 euro sono considerati interamente ammortizzabili nell'anno d'acquisto. Per i beni di valore unitario d'acquisto superiore a 500,00 euro, si considera ammissibile il costo annuale di ammortamento, rapportato al periodo di utilizzo del bene, calcolato in base alla normativa fiscale vigente.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito alle attività educative o didattiche e del personale ausiliario.

4. Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui al comma 1, si considerano tutte le spese contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria della Sezione Primavera relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell'attività di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno scolastico per il quale è stato richiesto il contributo. Sono altresì computati i costi imputabili alla Sezione in sede di chiusura o di assestamento del relativo bilancio di esercizio del beneficiario, in applicazione dei criteri e delle percentuali previste dalle vigenti disposizioni fiscali. Gli stessi sono computati in misura proporzionale al periodo effettivo di attività della Sezione stessa.

5. Le spese sostenute devono essere comprovate da buste paga, fatture ovvero, qualora ciò non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto.

6. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute deve essere tenuta agli atti dalle Sezioni Primavera e può essere richiesta dal Servizio in sede di ispezione o controllo.

#### Art. 13.

##### *Modalità di erogazione del contributo*

1. All'erogazione del contributo si provvede in via anticipata, per un importo pari al settanta per cento del contributo concesso, e a saldo, per un importo pari alla differenza tra quello di detta anticipazione e la spesa complessiva ammessa a seguito della verifica del rendiconto, fermo restando l'ammontare del contributo concesso e fatto salvo il disposto dell'art. 14, comma 4.

2. Ai fini dell'erogazione in via anticipata, i beneficiari sono tenuti a presentare l'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero la documentazione attestante l'idoneità al funzionamento, prevista dal bando in conformità alla normativa vigente alla data di emanazione dello stesso.

3. Nel caso i beneficiari dei contributi abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 14.

##### *Termini e modalità di presentazione e approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, è presentato al Servizio entro il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del contributo, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e dall'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 13/2018.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga, non superiore a trenta giorni, del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal comma 1, purché sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all'art. 16, comma 1, lettera b).

4. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza risultante detraendo, dall'importo complessivo delle spese ammissibili a rendiconto sostenute per il funzionamento della singola Sezione Primavera nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda, l'importo complessivo delle entrate relative alla Sezione stessa, riferibili al medesimo periodo. Qualora l'ammontare del contributo concesso risulti superiore a detta differenza, il contributo è rideterminato in un importo pari alla differenza stessa ed il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.

5. Nel calcolo delle entrate di cui al comma 4 non viene computato l'importo del contributo concesso.

6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega al rendiconto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali attesti:

a) che il contributo rendicontato non supera la differenza di cui al medesimo comma 4, ovvero che il contributo rendicontato supera tale differenza, indicando l'ammontare della stessa;



b) per i soli soggetti che rendicontano secondo le modalità stabilite dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, che il contributo è stato utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per il contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio.

Art. 15.  
*Ispezioni e controlli a campione*

1. Il servizio, anche in collaborazione con il Tavolo interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari e sulle attività dagli stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede delle Sezioni stesse.

Art. 16.  
*Revoca del contributo*

1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

a) mancanza, perdita o mancato riscontro, in sede di ispezioni o di controlli, dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

b) mancata presentazione del rendiconto entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1;

c) rifiuto di sottoporsi alle ispezioni e ai controlli a campione previsti dall'art. 15;

d) mancata presentazione al servizio, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 11, comma 1, dell'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero della documentazione attestante l'idoneità al funzionamento prevista dal bando.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione di tutte le somme erogate ai sensi del titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000.

Capo IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.  
*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.  
*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97 (Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a sostenere il servizio erogate dalle Sezioni Primavera);

b) decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 64 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera);

c) decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 165 (Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera).

Art. 19.  
*Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 97/2012.

Art. 20.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 dicembre 2020, n. 0217/Pres.

**Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale);

Richiamato in particolare l'articolo 33, comma 1, della predetta legge regionale - Titolo III Capo I - in base al quale la Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);

Visto l'articolo 33-bis della citata legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che «con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo»;

Visto il testo del «Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019, n. 2162;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).**

(Omissis).

*Capo I.*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) disciplina gli interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del sistema scolastico regionale e l'integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

*a)* istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

*b)* Servizio: Servizio competente in materia di istruzione;

*c)* Direttore centrale: Direttore centrale competente in materia di istruzione;

*d)* Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF): il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalle singole scuole nell'ambito della loro autonomia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

*e)* Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l'attuazione degli interventi regionali di sostegno dell'offerta formativa;

*f)* organizzazione curricolare: l'organizzazione concreta, all'interno di un'istituzione scolastica, di obiettivi, contenuti, metodi e modalità di valutazione degli insegnamenti previsti dalle norme di legge;

*g)* organizzazione extracurricolare: l'organizzazione delle attività opzionali dell'istituzione scolastica che integrano ed ampliano l'organizzazione curricolare.

Art. 3.

*Oggetto degli interventi*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 rientrano nella programmazione dell'offerta formativa approvata con il Piano annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* ed hanno per oggetto:

*a)* il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 13/2018, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi PTOF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa;

*b)* il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, dei progetti speciali di cui all'articolo 36-bis della legge regionale 13/2018, riguardanti il «Giorno della memoria», istituito con legge n. 211/2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari nei campi nazisti e il «Giorno del ricordo», istituito con legge n. 92/2004 in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Art. 4.

*Attuazione degli interventi*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento è il Servizio competente in materia di istruzione, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

*Capo II.*

INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 5.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, le istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.

2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

*Contenuti dei bandi*

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

*a)* i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 5;

*b)* l'oggetto dell'intervento, con la specificazione delle finalità dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1;

*c)* il termine di conclusione dei progetti;

*d)* l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 9;


*e)* i parametri da applicare, individuati nell'ambito di quelli elencati all'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, e il loro relativo peso in percentuale;

*f)* il termine e le modalità di presentazione della domanda;

*g)* le modalità di erogazione del contributo;

*h)* il limite percentuale massimo delle categorie di spesa, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;

*i)* i termini e le modalità di rendicontazione.



## Art. 7.

*Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.

2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda.

3. La domanda deve contenere:

a) la denominazione e i dati anagrafici dell'istituzione scolastica richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;

b) la descrizione dei progetti del PTOF dell'istituzione scolastica proposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

c) l'indicazione del periodo di svolgimento dei progetti;

d) i dati relativi ai parametri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);

e) l'articolazione in percentuale delle voci di spesa previste.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore;

b) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.

5. Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall'Istituzione scolastica preveda delle attività realizzate nell'ambito di una o più reti di scuole, l'istituzione capofila dovrà allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

7. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

## Art. 8.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:

a) Prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un *timesheet* e dal costo orario lordo del personale stesso;

b) Spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;

c) Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

## Art. 9.

*Determinazione dell'ammontare del contributo*

1. L'entità del contributo è determinata dalla somma:

a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;

b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in Comune montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a finanziamento il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa è capofila di rete;

e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e):

1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla data 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

7) numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando.

## Art. 10.

*Concessione del contributo*

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità formale della domanda, la coerenza delle finalità perseguite dal progetto con quelle previste dal bando di riferimento.

2. Entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati:

a) l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo assegnato;

b) l'elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 1, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima.

4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

## Capo III.

## PROGETTI SPECIALI


## Art. 11.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni composte da almeno tre istituti compreso il capofila aventi sede legale o almeno uno delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica n. 275/1999;

b) Comuni, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.



## Art. 12.

*Contenuti dei bandi*

1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere i seguenti elementi:
- a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 11;
  - b) l'oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1, e i termini di conclusione dei progetti;
  - c) l'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;
  - d) i punteggi di valutazione dei progetti ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 15, comma 1;
  - e) le spese ammissibili;
  - f) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
  - g) le cause di non ammissibilità delle domande;
  - h) l'importo massimo del contributo concedibile per ogni progetto;
  - i) il trattamento di eventuali variazioni in itinere;
  - l) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;
  - m) le modalità e i termini di rendicontazione.

## Art. 13.

*Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento*

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 11 o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel bando di riferimento.
2. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima delle domande presentate dallo stesso soggetto in ordine cronologico.
3. Le istituzioni scolastiche possono partecipare ad un unico accordo costitutivo di rete o accordo di collaborazione, a pena di inammissibilità di tutte le relative domande di contributo contenenti tali accordi, anche se presentate da altro soggetto.
4. La domanda deve contenere:
- a) la denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie;
  - b) la descrizione del progetto;
  - c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto;
  - d) la previsione del costo complessivo del progetto con indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento;
  - e) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale.
5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- a) fotocopia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
  - b) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato, copia del documento comprovante il potere di firma del medesimo;
  - c) l'atto costitutivo di rete, valido alla data di presentazione della domanda;
  - d) l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), valido alla data di presentazione della domanda.
6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

## Art. 14.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
- a) spese per il personale dipendente: prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attività riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un *timesheet* e dal costo orario lordo del personale stesso;

b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto;

c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore;

d) rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario o dalle istituzioni scolastiche facenti parte della rete o dell'accordo di collaborazione per gli studenti e gli accompagnatori.

2. In caso di progetti presentati dai Comuni, sono ammissibili anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.

## Art. 15.

*Criteri di valutazione e di priorità*

1. I criteri da utilizzare ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono i seguenti:
- a) il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto;
  - b) la realizzazione di iniziative riguardanti una sola o entrambe le tematiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
  - c) la tipologia delle iniziative previste nella proposta progettuale.
2. Il bando fissa i punteggi da attribuire a ciascun criterio e l'applicazione dei criteri di priorità in caso di progetti a parità di punteggio.

## Art. 16.

*Concessione del contributo*

1. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili.
2. A conclusione dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale vengono approvati:
- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
  - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.
5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

*Capo IV.*

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

## Art. 17.

*Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti*

1. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purché presentata prima della scadenza dello stesso.
2. La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine fissato nei singoli bandi per la conclusione del progetto, purché sia raggiunto l'interesse pubblico.



## Art. 18.

*Rendicontazione*

1. Il rendiconto è presentato alla Direzione centrale entro il termine previsto dal bando.

2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

3. La direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione definita nel bando, purché sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

5. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando.

6. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti.

7. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 presentano la documentazione giustificativa della spesa rispettivamente richiesta dall'articolo 41 o dall'articolo 41-bis, a seconda della loro natura giuridica.

8. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 5, 6 e 7 è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta nonché un prospetto riepilogativo delle spese sostenute.

9. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

## Art. 19.

*Revoca del contributo*

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;

b) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 1.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 51 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 20.

*Cumulo con altri contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

## Art. 21.

*Ispezioni e controlli a campione*

1. Il servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.

*Capo V.*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 22.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.

## Art. 23.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

b) il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2012, n. 111 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

c) il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2014, n. 94 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

d) il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2015, n. 63 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006));

e) il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 50 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).

## Art. 24.

*Norma transitoria*

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00098



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 79.

**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 31 dicembre 2019, n. 61)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1) sono in corso iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana: in tale ambito, è opportuno lo stanziamento di cinque milioni di euro per la promozione ed il co-finanziamento, da parte dei comuni, di progetti integrati per la riduzione della CO<sub>2</sub> e per l'assorbimento di questa attraverso la realizzazione di piste ciclabili urbane e di piantumazioni, sempre urbane e periurbane, accompagnate dalla predisposizione di un bilancio emissivo volto a dimostrare l'efficacia del progetto in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

2) è necessario fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità diffusa sull'intero territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 3 novembre al 17 novembre 2019;

3) anche a seguito delle due mozioni del Consiglio regionale n. 1296 e n. 1357 del 12 settembre 2018, la Regione intende fornire una tangibile espressione della vicinanza delle istituzioni regionali alla famiglia del sig. Duccio Dini, assassinato il 10 giugno 2018 a Firenze, fissando l'importo, in conformità a precedenti contributi di solidarietà erogati in casi analoghi, in ventimila euro annui per due anni;

4) si ritiene strategico acquisire i complessi immobiliari dell'ex Ospedale Meyer e dell'ex Ospedale oftalmico in Firenze, di proprietà dell'AOU Meyer, per la sistemazione dei dipendenti regionali attualmente ubicati in tali immobili;

5) è opportuno contribuire alla ristrutturazione dell'immobile di via Bianchini n. 12 a Lucca, di proprietà della Asl nord ovest di Lucca, con l'obiettivo di raccogliere tutti i dipendenti regionali presenti nel territorio della Provincia di Lucca in un unico edificio;

6) è opportuna un'azione tesa a sostenere i comuni toscani con popolazione minore di cinquemila abitanti mediante contributi per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di viabilità comunale. Il 2020 sarà il terzo anno che la Regione Toscana attua questa iniziativa;

7) è opportuno supportare con contributi straordinari realizzazioni o progettazioni di interventi per fronteggiare esigenze di mantenimento della rete stradale locale;

8) è opportuno finanziare interventi necessari per il miglioramento dell'accessibilità in ambito portuale e la realizzazione di interventi di abbattimento, di realizzazione di attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili;


9) al fine di ottimizzare le tempistiche e le risorse pubbliche già assegnate alla Provincia di Lucca con l'art. 26-*undecies* della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) per la progettazione esecutiva degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio, è opportuno che le economie derivanti dall'attività di progettazione possano essere utilizzate dalla medesima Provincia per la realizzazione dei lavori;

10) al fine di adeguare e migliorare progressivamente le metodiche di verifica dello stato manutentivo delle strade regionali, con metodi tecnologici ed innovativi, si rende opportuno promuovere azioni di sperimentazione da parte della Regione di nuove metodiche, per verificare, anche con alcuni o tutti gli enti gestori delle strade regionali, province e Città Metropolitana di Firenze, la possibilità concreta di adeguare le attuali procedure di verifica della rete stradale regionale;

11) al fine di promuovere progetti ed azioni per la divulgazione delle tematiche relative alla sicurezza stradale, in raccordo con le attività dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), si rende necessario attivare finanziamenti da parte della Giunta regionale per specifici progetti o iniziative nel 2020;

12) è necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello per il triennio 2020 - 2022;

13) è opportuno contribuire ad agevolare l'avvio di lavori sugli immobili situati nella Tenuta di Suvignano, tesi a prevenire possibili situazioni di ulteriore degrado dei beni ed a garantirne la ristrutturazione, in modo da rendere gli immobili idonei a ospitare attività disciplinate nel Piano di Ente Terre, cui il bene è stato trasferito;





14) è necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale;

15) per assicurare che il modello di realizzazione di orti in ambito urbano, sperimentato con il progetto «Centomila orti in toscana», si diffonda ulteriormente su tutto il territorio regionale, è necessario prevedere un contributo in favore dei comuni che intendono realizzare nuovi orti urbani o ampliare e migliorare quelli già esistenti;

16) occorre procedere alla disciplina del Fondo finalizzato alla corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti designati nei gruppi tecnici responsabili dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione delle forniture o dei servizi, adottando - nelle more della revisione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) che attualmente non risulta praticabile in assenza del regolamento attuativo del nuovo codice - una disposizione specifica che disciplini il contenuto del regolamento stesso;

17) è opportuno prorogare l'operatività del Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura e disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), in modo da non far venir meno un aiuto efficace verso situazioni di fragilità che purtroppo persistono nel territorio regionale;

18) è necessario procedere all'erogazione di risorse alla Città Metropolitana di Firenze, da sommare ai finanziamenti statali, al fine di completare i lavori di realizzazione delle Casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, per il superamento delle criticità idrauliche del territorio coinvolto, anche alla luce dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato le zone;

19) al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, è opportuna la concessione di un finanziamento triennale all'Associazione culturale carte bianche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all'interno della casa di reclusione, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta;

20) in considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell'Amiata, è opportuno, per l'anno 2020, un intervento che prevede di stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l'accessibilità turistica del territorio dell'Amiata;

21) è opportuna la concessione di un contributo alla società Certema s.c. a r.l. per lo sviluppo di azioni

di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito delle azioni regionali per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale;

22) è opportuno, infine, procedere all'abrogazione della disposizione transitoria afferente alla materia faunistico-venatoria contenuta nel comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

23) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

*Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano*

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative volte a perseguire l'obiettivo di un bilancio in equilibrio per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas climalteranti in Toscana, è autorizzata a finanziare, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, per interventi straordinari integrati realizzati dai comuni toscani, finalizzati all'abbattimento delle emissioni climalteranti, con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili e a interventi di piantumazione in ambito urbano.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a titolo di cofinanziamento, ai comuni toscani, con priorità per quelli che presentino situazioni di particolare criticità sotto il profilo delle emissioni climalteranti.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di presentazione dei progetti;

b) le modalità di attestazione alla Regione della situazione di criticità relativa alle emissioni al cui miglioramento l'intervento è finalizzato;

c) la percentuale di finanziamento a carico dell'ente beneficiario;

d) le modalità di rendicontazione del contributo.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020 e 2021.



## Art. 2.

*Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali di novembre 2019.*

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità, nonché al fine di provvedere alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche conseguente agli eventi meteorologici intensi ed eccezionali che hanno colpito l'intero territorio regionale nel corso del mese di novembre 2019, la Giunta regionale è autorizzata alla spesa di complessivi euro 30.000.000,00 nel triennio 2020 - 2022, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 15.000.000,00 per l'anno 2020;
- b) euro 10.000.000,00 per l'anno 2021;
- c) euro 5.000.000,00 per l'anno 2022.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dell'individuazione dei territori colpiti dagli eventi di cui al comma 1, con successivi atti individua gli interventi urgenti e necessari e dispone per l'attuazione degli stessi.

3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di protezione civile), le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, anche in parte, sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del commissario delegato da parte del Dipartimento di protezione civile.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari rispettivamente ad euro 15.000.000,00 per l'anno 2020, euro 10.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

## Art. 3.

*Contributo straordinario di solidarietà*

1. È assegnato un contributo straordinario *una tantum*, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, ai genitori del sig. Duccio Dini, vittima dell'omicidio commesso il 10 giugno 2018 a Firenze.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione del contributo.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020 e 2021.

## Art. 4.

*Acquisto immobili della AOU Meyer*

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto, indispensabile ed indilazionabile per assicurare il mantenimento di un razionale ed efficiente assetto logistico degli uffici regionali, dei complessi immobiliari dell'ex Ospedale Meyer e dell'ex Ospedale oftalmico, ritenuti strategici dalla Regione Toscana come proprie sedi di lavoro in Firenze.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 21.482.900,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:

- euro 7.500.000,00 per il 2020, per l'acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
- euro 13.982.900,00 per il 2021, per l'acquisto del complesso immobiliare ex Ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020 e 2021.

## Art. 5.

*Contributo all'ASL nord ovest di Lucca*

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda unità sanitaria locale (ASL) nord ovest di Lucca la somma di euro 850.000,00 per l'anno 2020, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Lucca in via Bianchini n. 12, per consentire di eliminare la locazione passiva della sede di via Vecchia Pesciatina ed il trasferimento di dipendenti regionali dislocati in varie sedi nel territorio della Provincia di Lucca, previa sottoscrizione di un accordo della durata di dodici anni, per la messa a disposizione a titolo gratuito del bene, in vigenza del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà in proprietà all'ASL nord ovest di Lucca.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 6.

*Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale per l'anno 2020*

1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richieste avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2020 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti, come risultante dall'ultimo censimento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 3.200.000,00 per l'anno 2020.

2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale privilegiando i comuni con minore popolazione, come risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;



b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80% del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.

4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, il comune garantisce:

a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2020;

b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2020;

c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.

5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:

a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);

b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;

c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento;

d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.200.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 7.

##### *Contributi straordinari sulla viabilità locale per l'anno 2021*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare:

a) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2021, ai Comuni di Loro Ciuffenna e Talla, per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della viabilità di accesso all'Area demaniale del Pratomagno nei rispettivi territori;

b) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2021, al Comune di San Giovanni Valdarno, per l'intervento necessario a migliorare la funzionalità e la sicurezza, mediante realizzazione di rotatoria, dell'intersezione fra il tracciato urbano della SR 69 e la via Maestri del Lavoro;

c) un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, per la progettazione di fattibilità tecnica della tratta stradale di raccordo fra la strada provinciale Bientinese e la strada romana in località Turchetto, nel Comune di Altopascio;

d) un contributo straordinario alla Provincia di Pistoia, fino ad un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2021, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante della strada provinciale n. 39 in località Borgano nel Comune di Lamporecchio.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono erogati previa stipula di specifico accordo di programma con i comuni interessati, che ne disciplina le modalità attuative.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere c) e d), sono erogati previa stipula di specifico accordo con gli enti interessati, che ne disciplina le modalità attuative.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), pari a complessivi euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere c) e d), pari a complessivi euro 350.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021.

#### Art. 8.

##### *Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale*

1. Al fine di sostenere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilità alle aree pubbliche portuali, è autorizzata la concessione di contributi ai comuni gestori degli spazi portuali, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Gli interventi da finanziare ai sensi del comma 1 sono individuati a seguito di avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, che non potranno superare l'80% del costo di ciascun intervento.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022.

#### Art. 9.

##### *Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca.*

1. Le economie a valere sulle risorse regionali di cui all'art. 26-undecies, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) destinate alla progettazione degli interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP1 Francigena nel Comune di Lucca, fino ad un importo massimo di euro 95.000,00, possono essere utilizzate dalla Provincia di Lucca anche per la realizzazione dei medesimi interventi, previo parere favorevole del collegio di vigilanza dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 10, che verifica la rendicontazione e l'esatta quantificazione delle economie.



## Art. 10.

*Azioni sperimentali e tecnologico-innovative per il miglioramento della conoscenza manutentiva delle strade regionali.*

1. La Regione promuove azioni, anche coordinate con i soggetti gestori della viabilità regionale, finalizzate a verificare l'operatività di metodi tecnologici innovativi per migliorare la programmazione e rendere più efficaci gli interventi di manutenzione sulle strade regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa massima di euro 36.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 11.

*Attività di promozione della sicurezza stradale*

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo massimo di euro 20.000,00 per l'anno 2020, iniziative relative alla promozione della sicurezza stradale in raccordo con le attività dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale di cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 12.

*Gestione della Laguna di Orbetello*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello, con le modalità disciplinate dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la Regione concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 del citato art. 3 della legge regionale n. 89/2016, fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

## Art. 13.

*Contributo straordinario  
a Ente Terre Regionali Toscane*

1. Per il sostegno ad interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, bene confiscato alla criminalità organizzata ed assegnato a Ente Terre Regionali Toscane, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di euro 600.000,00 per l'anno 2020 a Ente Terre Regionali Toscane, le cui modalità di impiego sono definite nel Piano di attività dell'ente stesso, sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 14.

*Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 100.000,00 per l'anno 2020 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.


## Art. 15.

*Centomila Orti in Toscana*

1. La Regione concede un contributo ai comuni che realizzano orti urbani, secondo il modello regionale sperimentato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 82/2015, da affidare in gestione prioritariamente a strutture associative costituite da giovani. Il contributo può essere concesso anche per interventi di ampliamento o miglioramento di orti urbani già esistenti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi.

3. Le attività di cui al comma 1 sono svolte con il supporto di Ente Terre Regionali Toscane.



4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio previsionale 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 16.

*Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'Anfiteatro romano.*

1. Per il recupero e restauro dell'Anfiteatro romano di Volterra, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Volterra un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini la modalità di erogazione.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 250.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

#### Art. 17.

*Incentivi per funzioni tecniche*

1. La Giunta regionale disciplina con regolamento, nel rispetto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato «Codice»:

a) la costituzione del Fondo d'incentivazione previsto dall'art. 113, comma 2 del Codice;

b) i criteri e le modalità per la determinazione, ripartizione e liquidazione del Fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attività tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice;

c) i criteri e le modalità per la costituzione del gruppo tecnico responsabile dello svolgimento delle funzioni e attività necessarie alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione della fornitura o del servizio;

d) le condizioni e le modalità di applicazione del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, nei limiti delle risorse appositamente accantonate nell'anno in cui le attività sono state svolte.

2. Gli incentivi sono attribuiti nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attività finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessità, nonché le somme urgenze di importo superiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice. Per manutenzioni di particolare complessità si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta una progettazione conforme all'art. 23 del Codice.

#### Art. 18.

*Proroga operatività del Fondo per la prestazione di garanzie di cui all'art. 8 della legge regionale n. 45/2013.*

1. L'operatività del Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), e già prorogato dall'art. 8 della legge regionale n. 89/2016, è prorogata al 31 dicembre 2025.

2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:

a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del Fondo, non superiore a sei anni;

b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;

c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;

d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione:

e1) sull'utilizzo del Fondo;

e2) delle spese di gestione del Fondo, ammesse a rimborso nei limiti dell'ammontare degli interessi maturati sull'investimento del Fondo regionale nell'anno di competenza.

#### Art. 19.

*Intervento di completamento delle Casse di espansione Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in località Fibbiana.*

1. La Regione Toscana è autorizzata a cofinanziare l'intervento di completamento delle Casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno, nei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite in località Fibbiana, fino all'80% del costo dell'intervento di completamento medesimo, e comunque non oltre euro 2.000.000,00 per l'annualità 2020.

2. Per la finalità del comma 1, la Regione Toscana stipula con la Città Metropolitana di Firenze un accordo di programma che definisce le modalità attuative, il cronoprogramma di realizzazione degli interventi e la compartecipazione finanziaria della Città Metropolitana stessa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.



## Art. 20.

*Contributo straordinario all'Associazione culturale Carte Blanche di Volterra*

1. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione dei contenuti artistico-culturali nel settore dello spettacolo dal vivo, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2020, 2021 e 2022, all'Associazione culturale Carte Blanche di Volterra, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio triennale all'interno della casa di reclusione di Volterra, volto alla socializzazione e alla partecipazione della popolazione detenuta.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spesa corrente», del bilancio di previsione 2020 - 2022.

## Art. 21.

*Finanziamento misure di cui all'art. 72 del C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018*

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento delle misure di cui all'art. 72 del C.C.N.L. funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

2. Le concrete modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono definite nell'ambito della contrattazione integrativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2020 - 2022, secondo la seguente ripartizione:

- a) euro 500.000,00 per l'anno 2020;
- b) euro 500.000,00 per l'anno 2021;
- c) euro 500.000,00 per l'anno 2022.

## Art. 22.

*Contributo straordinario per l'infrastrutturazione turistica del Monte Amiata*

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani dell'Amiata Grossetana, per l'esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio del Monte Amiata.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i Comuni dell'Amiata interessati alla realizzazione delle opere.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

## Art. 23.

*Contributo straordinario alla società Certema s.c. a r.l.*

1. Al fine di promuovere azioni di divulgazione e diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito delle azioni della Regione per lo sviluppo delle aree della Toscana meridionale, è riconosciuto alla società Certema s.c. a r.l. un contributo straordinario fino a un massimo di euro 90.000,00 nel triennio 2020 - 2022.

2. La società Certema s.c. a r.l. presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno un programma di attività che sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo la società Certema s.c. a r.l. presenta la rendicontazione dei costi sostenuti regolarmente quietanzati entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base delle modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo è riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti «*de minimis*».

5. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, per un importo massimo complessivo di euro 90.000,00, di cui 30.000,00 per l'anno 2020, di euro 40.000,00 per l'anno 2021 ed euro 20.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

## Art. 24.

*Disposizioni transitorie in materia faunistico-venatoria. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è abrogato.



## Art. 25.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 - 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'Allegato D della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022).

## Art. 26.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00085

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 80.

**Legge di stabilità per l'anno 2020.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020);

Vista la legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto);

Vista la legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico);

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);



Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021);

Visto il parere favorevole della commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;

Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

CONSIDERATO  
quanto segue:

1. È necessario chiarire l'ambito di applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per gli impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, facendo riferimento esplicito alle operazioni previste dall'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. È necessario modificare la legge regionale n. 60/1996 introducendo una riserva della quota di tributo spettante ai comuni, quantificandone l'entità in percentuale sul gettito del tributo.

3. A seguito dell'elevato numero di occupazioni senza titolo emerse, è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 77/2016, al fine di portare a termine le verifiche avviate sulle occupazioni in questione.

4. È necessario stabilire che le risorse derivanti dai contributi geotermici, cosiddetta «quota regionale», di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, vengano assegnati annualmente al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co-SviG) s.c.r.l., analogamente a quanto previsto per le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 22/2010.

5. È necessario garantire, anche per l'anno 2022, la concreta realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 32/2009 in tema di contrasto alla povertà attraverso le eccedenze alimentari e il progetto «Spesa per tutti».

6. È opportuno stanziare la somma di euro 20.000.000,00 per la concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, non finalizzati a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune.

7. È opportuno incrementare del 5 per cento i compensi spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti della regione, cui sono attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione collettiva integrativa.

8. È opportuno stabilire che la regione, attraverso una società «in house», certifichi il rispetto delle migliori pratiche tecniche per l'edificazione, in modo da consentire ai comuni di ridurre gli oneri, avendo la certezza che tali migliori pratiche siano state effettivamente rispettate.

9. È opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle risorse su successive annualità con il prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi.

10. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame delle leggi regionali n. 65/2018, n. 66/2018, n. 17/2019 e n. 19/2019, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal presidente della giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame.

11. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della legge regionale n. 60/2017, che inserisce in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale, supportando in particolare le attività di formazione.

12. È necessario prevedere anche per l'anno 2022 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate.

13. È necessario ribadire l'interesse della regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione.


14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano, o almeno riducano il rischio idraulico, garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati.

15. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della legge regionale n. 81/2017 incrementando il fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale.

16. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita collocati nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale.

17. È opportuno contribuire alla riqualificazione dell'immobile ex ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla regione al patrimonio della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino, con un contributo a favore della fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale.

18. È opportuno destinare la somma di euro 300.000,00, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio.





19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

*Sezione I*

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Art. 1.

*Elementi essenziali del tributo.  
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 60/1996*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituita dalla seguente:

«*b*) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

Art. 2.

*Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 60/1996*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 60/1996 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Quota riservata ai comuni*). — 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. La giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'art. 3, comma 3 della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.

3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'art. 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.».

*Sezione II*

CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, N. 77 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO)

Art. 3.

*Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, le parole: «tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016)» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020).

3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021».

4. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:

*a*) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 60/R/2016;

*b*) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 60/R/2016.».

5. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021».

6. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «Per gli anni 2016 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2020», le parole: «versata, entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «versata, entro il 31 dicembre 2021», dopo le parole: «ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021».



*Capo II*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

## Art. 4.

*Risorse geotermiche e minerarie.**Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 22/2010, sono destinate annualmente:

*a*) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 16, comma 9 del decreto legislativo n. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (CoSviG);

*b*) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'art. 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.».

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2-*ter*, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera *a*), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010 e volti in particolare a:

*a*) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;

*b*) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;

*c*) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;

*d*) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.».

3. Il comma 2-*ter* dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).».

4. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 è abrogato.

## Art. 5.

*Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 32/2009*

1. Il comma 2-*quater* dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. Per il programma pluriennale di cui all'art. 3 ed il progetto di cui all'art. 3-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:

*a*) per l'anno 2019 nell'ambito degli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

*b*) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito degli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».

## Art. 6.

*Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'art. 82-bis nella legge regionale n. 68/2011*

1. Dopo l'art. 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:

«Art. 82-*bis* (Finanziamenti straordinari per investimenti). — 1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell'indicatore unitario del disagio di cui all'art. 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell'elenco del progetto regionale 3 "Politiche per la montagna e per le aree interne", di cui all'allegato A della deliberazione del consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale DEFR 2019").».

2. Per l'individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all'art. 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.

3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l'anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»).».



4. Nell'anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l'intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e l'evento si è verificato nel medesimo anno di concessione e prima della presentazione della domanda.

5. Nell'anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.

6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:

*a)* la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;

*b)* i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati; fatta salva l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l'intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l'intero rispetto alla spesa lorda stimata;

*c)* su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell'anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell'art. 93.

7. Il comune può richiedere, all'atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all'interno del periodo 2020-2022.

8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:

*a)* ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti);

*b)* ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016, anche tramite il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:

*a)* per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione dei contributi:

1) è liquidato il 50 per cento del valore dell'intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell'eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;

2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo;

*b)* per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:

1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell'annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;

2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.

10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato:

*a)* nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l'anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;

*b)* nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell'intervento in esercizio associato. In tal caso:

*a)* la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell'eventuale provvedimento di revoca;

*b)* ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall'ente responsabile dell'esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;



c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall'ente responsabile dell'esercizio associato.

12. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti:

a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;

b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell'intervento alla tipologia di investimento di cui all'art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003, l'indicazione del codice unico di progetto e la spesa stimata lorda di ciascun intervento, nonché l'indicazione del responsabile unico del procedimento;

d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l'esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;

e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;

f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall'art. 98;

g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell'assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell'opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;

h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell'art. 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.

14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.

15. Per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l'anno 2020, euro 6.000.000,00 per l'anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022.

#### Art. 7.

*Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 40/2012*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:

«d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);».

#### Art. 8.

*Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 la parola: «22» è sostituita dalla seguente: «27».

2. Al comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2012 la parola: «37» è sostituita dalla seguente: «42».

#### Art. 9.

*Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Inserimento dell'art. 217-bis nella legge regionale n. 65/2014*

1. Dopo l'art. 217 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:


«Art. 217-bis (Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici). — 1. Le funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici sono svolte dalla regione, per mezzo di una società "in house" che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della giunta regionale.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalità di controllo della regione sul servizio prestato.».

#### Art. 10.

*Adeguamenti a disposizioni regionali. Modifiche all'art. 219 della legge regionale n. 65/2014*

1. Il comma 2 dell'art. 219 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.



## Art. 11.

*Modalità di accesso agli incentivi.**Sostituzione dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014*

1. L'art. 221 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 221 (*Modalità di accesso agli incentivi*). — 1. Per accedere agli incentivi di cui all'art. 220 è necessario il preventivo rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'art. 217-bis.».

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie.**Modifiche all'art. 255 della legge regionale n. 65/2014*

1. Al comma 7 dell'art. 255 della legge regionale n. 65/2014, dopo la parola: «3,» è aggiunta la seguente: «4,».

## Art. 13.

*Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.**Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2040».

2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 01 “Trasporto ferroviario”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.».

3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dal 2021 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2040».

## Art. 14.

*Interventi sul porto di Livorno.**Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014, le parole: «per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021, di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041».

2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.».

3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014, le parole: «dall'anno 2021 e fino al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041».

## Art. 15.

*Interventi sul porto di Marina di Carrara.**Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: «di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040».

2. Il comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015 è sostituito dal seguente:

«3 Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.».

3. Al comma 4 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, le parole: «euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «euro 850.000,00 annui a decorrere dall'anno 2023 e fino al 2040.».

## Art. 16.

*Titoli di efficienza energetica.**Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 89/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) la parola «straordinarie» è sostituita dalle seguenti: «del bilancio regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 89/2016 è abrogato.

## Art. 17.

*Interventi per le persone con disabilità.**Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 60/2017*

1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:

a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, titolo 1 “Spese correnti” e con gli stanziamenti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 e 2019;



b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilità", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.».

#### Art. 18.

##### *Manutenzione dell'itinerario della via Francigena. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».

2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;».

3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«b-bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».

#### Art. 19.

##### *Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».

2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».

#### Art. 20.

##### *Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è sostituita dalla seguente:

«b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;».

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 è aggiunta la seguente:

«b-bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020-2022, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, secondo la seguente ripartizione:

- 1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
- 2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
- 3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.».

#### Art. 21.

##### *Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 77/2017*

1. Il comma 5 bis dell'art. 18 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«5-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:

a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 01 "Difesa del suolo", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 01 "Difesa del suolo", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.».

#### Art. 22.

##### *Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 81/2017*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilità", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti



della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l'importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità”, titolo 1 “Spese correnti” e, per l'importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 02 “Interventi per la disabilità”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022.».

#### Art. 23.

*Articolazioni territoriali delle zone-distretto.  
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 65/2018*

1. Alla fine del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2018, n. 65 (Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto), sono aggiunte le parole: «, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi.».

#### Art. 24.

*Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico. Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 66/2018*

1. L'art. 8 della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico), è abrogato.

#### Art. 25.

*Contributo regionale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 68/2018*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020), è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex ospedale di Luco di Mugello, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell'importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 della legge regionale n. 68/2018 è inserito il seguente:

«1-ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell'ex ospedale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ai sensi del comma 1.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 68/2018 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1-bis, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato», titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.».

#### Art. 26.

*Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021».

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:

a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 7 “Turismo”, programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della missione 7 “Turismo”, programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.».

#### Art. 27.

*Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018*


1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 le parole: «e per un importo pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e per un importo pari a euro 500.000,00 per l'anno 2020 e 300.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:

a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 03 “Ricerca e innovazione”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00, con gli stanziamenti della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 03 “Ricerca e innovazione”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.».



## Art. 28.

*Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2018 la parola: «425.000,00» è sostituita dalla seguente: «675.000,00», e dopo le parole «con deliberazione della giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale n. 55/2011».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 77/2017 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue:

a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l'anno 2020 e di euro 310.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.».

## Art. 29.

*Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 73/2018 dopo le parole: «euro 70.000,00» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019 e di euro 100.000,00 per l'anno 2021».

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021.».

## Art. 30.

*Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 73/2018*

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", titolo 2 "Spese in conto capitale" ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione.».

## Art. 31.

*Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 73/2018*

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.».

## Art. 32.

*Garanzia Toscana.*

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 73/2018*

1. Il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:

a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e artigianato", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;


b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e artigianato", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.».

## Art. 33.

*Documento unico di regolarità contributiva.*

*Modifiche al preambolo della legge regionale n. 17/2019*

1. Nel punto 1 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla legge regionale n. 40/2009) le parole: «Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale» sono soppresse.





## Art. 34.

*Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 19/2019*

1. Il punto 12 del considerato del preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021), è sostituito dal seguente:

«12. Per tutelare la pretesa creditoria della regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato - MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l'acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;».

## Art. 35.

*Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2019 le parole: «massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 20.050.000,00 secondo la perizia di congruità effettuata dall'Agenzia del demanio, oltre IVA, per una somma complessiva massima di euro 24.461.000,00», e le parole «2019-2021, annualità 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2022, annualità 2020.».

## Art. 36.

*Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019, le parole: «500.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 è sostituito dal seguente:

«3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 01 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».

## Art. 37.

*Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/2019*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'art. 1, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:

a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.».

## Art. 38.

*Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 57/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), la parola: «rotativo» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2019, la parola: «partecipativo» è sostituita dalle seguenti: «o nella forma del contributo a fondo perduto.».

3. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 57/2019, le parole: «Il conferimento di capitale e la concessione del prestito partecipativo sono subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione dell'incentivo del Fondo è subordinata.».

## Art. 39.

*Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 57/2019*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 57/2019 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora la regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c).

1-ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto.».



## Art. 40.

*Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 57/2019*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 57/2019 le parole: «Pontlab s.r.l.» sono soppresse.

## Art. 41.

*Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2019*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 57/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Norma finanziaria). — 1. Per la costituzione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019 e di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 2 "Spese in conto capitale" rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 1 "Spese correnti".»

## Art. 42.

*Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11-A12. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 65/2019*

1. Nella rubrica dell'art. 31 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021), le parole: «contributi per» sono soppresse.

2. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 65/2019, n. 65 la parola «300.000,00» è sostituita dalla seguente: «180.000,00».

3. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 65/2019 le parole: «2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2022».

## Art. 43.

*Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019, dopo le parole: «250.000,00 per l'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e 500.000,00 per l'anno 2020».

2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:

a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;

b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l'anno 2020, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.»

## Art. 44.

*Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 65/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 65/2019 dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 100.000,00 per l'anno 2020».

2. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 65/2019 dopo le parole: «dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «ed il 31 dicembre 2020».

3. Il comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 65/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 01 "Industria, PMI e artigianato", titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.»

## Art. 45.


*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 e riportati nell'allegato D della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).

## Art. 46.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2019

ROSSI

(*Omissis*).

20R00086

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2019, n. 81.

**Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 31 dicembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 36;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;

Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2019, con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 17 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge della Giunta regionale 25 novembre 2019, n. 59;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Bilancio di previsione finanziario annuale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2020 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2020 in euro 3.780.151.384,11 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 8.048.722,51 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2019 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2019 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2020 in euro 3.961.417.358,08 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 663.451.527,45 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2019 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2019 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2020 in euro 15.140.740.133,30 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.016.484.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni del l'anno 2020 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2020 in euro 15.140.740.133,30 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.016.484.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2020:

a) in euro 17.161.482.739,20 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);



b) in euro 3.024.532.722,51 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2020:

a) in euro 16.858.569.547,90 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.379.935.527,45 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2020 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»).

#### Art. 2.

##### *Bilancio di previsione finanziario pluriennale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2020 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 10.340.094.020,43 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 10.340.094.020,43 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2021 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 10.018.535.919,41 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato in euro 10.018.535.919,41 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2022 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

#### Art. 3.

##### *Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2019 è approvato in complessivi euro 1.346.537.330,92.

2. Nell'esercizio 2020 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2019.

#### Art. 4.

##### *Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 72.829.782,50 per l'anno 2020, in euro 69.916.591,20 per l'anno 2021 ed euro 67.003.399,9 per l'anno 2022.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede, così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

#### Art. 5.

##### *Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013.*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 594.137.421,26 per l'anno 2020, in euro 576.894.015,08 per l'anno 2021 ed euro 559.263.617,71 per l'anno 2022.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).



## Art. 6.

*Autorizzazione all'indebitamento*

1. Nel triennio 2020-2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 478.921.541,55 di cui euro 221.872.644,66 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 60.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

## Art. 7.

*Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2020:

a) risultato presunto di amministrazione (Allegato A);

b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato B);

c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato C);

d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato D);

e) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato E);

f) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (Allegato F);

g) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato G);

h) nota integrativa (Allegato H);

i) parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato I).

## Art. 8.

*Autorizzazioni per il bilancio 2020-2022*

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2020-2022.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2020.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2020-2022.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, la quota di spesa per gli anni 2020-2022 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

## Art. 9.

*Variazioni di bilancio*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2020 le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

## Art. 10.

*Estinzione di crediti di modesto ammontare*

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011) per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

## Art. 11.

*Nota integrativa*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;



b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 dicembre 2019

ROSSI


*(Omissis).*

**20R00087**

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-016) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 4 1 8 \*

€ 3,00

